

Ritmi, (Rete Italiana di microfinanza) che raggruppa le più importanti esperienze di microcredito e microfinanza operanti in Italia, accoglie con favore l'attenzione posta dal legislatore sul tema del microcredito quale strumento di cittadinanza economica e inclusione finanziaria e sociale e ritiene doveroso, nonché utile alla crescita qualitativa e quantitativa del settore, dare il proprio contributo specificando alcune importanti premesse e proponendo delle modifiche e integrazioni al decreto legislativo in oggetto.

Ritmi si augura inoltre che in futuro si possa giungere a una regolamentazione complessiva dell'attività di microfinanza, attività che comprende il microcredito ma anche una serie di servizi e prodotti aggiuntivi quali le attività di accumulazione di microrisparmi, di microventure capital, attività di consulenza e formazione ecc.

Premessa:

- In primo luogo, occorre specificare che le esperienze di microcredito in Italia fanno riferimento sia al microcredito sociale (o microcredito alla famiglia/persona) che al microcredito all'impresa. Entrambi gli strumenti sono imprescindibili ai fini della tutela e dell'inclusione finanziaria e sociale di soggetti svantaggiati.

Il primo strumento consente a persone/famiglie che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà economica (per perdita del lavoro di uno dei componenti della famiglia, messa in cassa integrazione, maternità, eccetera) di accedere a un piccolo prestito per far fronte a una spesa imprevista. Da un lato si offre una soluzione concreta a una emergenza economica, dall'altro si diffonde la cultura della responsabilizzazione passando dalla logica del fondo perduto al concetto di "prestito". Al prestito vengono affiancati servizi di accompagnamento e formazione alla gestione consapevole del bilancio personale/famigliare, alfabetizzazione finanziaria, ecc.

Lo strumento del microcredito all'impresa fa riferimento invece alla possibilità data a persone escluse dai sistemi del credito tradizionale, di avere accesso a piccoli prestiti per l'avvio o il consolidamento di un'attività d'impresa che sia capace di generare un reddito sufficiente a migliorare le condizioni di vita delle persone. Anche questo servizio è accompagnato da attività di consulenza e tutoraggio alle attività d'impresa offerta dall'istituzione di microcredito.

Sia il microcredito sociale che il microcredito all'impresa si caratterizzano per la particolare attenzione alla persona che si esplicita in una modalità di valutazione del merito di credito che considera più fattori rispetto a quelli usati oggi dal credito *mainstream* (l'affidabilità della persona, il suo contesto relazionale di riferimento, la validità del progetto che intende intraprendere nel caso di microcredito impresa, ecc).

- In secondo luogo, occorre riportare l'attenzione sulla molteplicità e diversità dei soggetti che operano nel settore della microfinanza in Italia e sulla necessità che questi soggetti trovino una propria collocazione e un proprio riconoscimento all'interno della legislazione.

Ad oggi, non solo nel nostro paese ma anche in Europa, pochissimi sono gli intermediari finanziari autorizzati che svolgono, in via prevalente, attività di microcredito.

La maggior parte delle esperienze italiane di microcredito prevede la presenza di un'organizzazione senza scopo di lucro (ad es. fondazioni, associazioni, enti assistenziali, enti pubblici, ecc) o di tipo cooperativo, che gestisce la selezione e l'accompagnamento dei richiedenti - svolgendo un'attività che potrebbe essere riconducibile alla mediazione creditizia - e di un istituto di credito che eroga materialmente i prestiti sulla base, in genere, di un fondo di garanzia messo a disposizione da enti pubblici o privati.

Riconoscendo quindi pienamente le finalità proprie alla legislazione bancaria (gestione del rischio e tutela del pubblico), ma anche l'importanza di una auspicata futura legislazione che favorisca lo sviluppo del settore del microcredito, si suggerisce di prevedere la possibilità di iscrizione - in una sezione separata dell'elenco dei soggetti esercenti attività di microcredito previsto dall'art. 111, comma 1 - di quei soggetti senza fini lucro che svolgono attività accessorie e strumentali finalizzate al supporto dell'impresa e della persona correlate con attività di microcredito.

- In terzo luogo, nell'affrontare la questione dei requisiti patrimoniali minimi richiesti ai soggetti iscritti nell'apposito elenco indicato nell'art 111 comma 1, *Ritmi* riconosce il fatto che un ammontare di capitale richiesto troppo basso potrebbe compromettere la solidità della struttura e anche in un certo senso la serietà dell'iniziativa.
Tuttavia se si fissano requisiti patrimoniali troppo elevati si rischia di impedire la nascita e lo sviluppo di istituzioni di microcredito di dimensioni più ridotte che intendono esaltare la propria vocazione territoriale e investire su un servizio finanziario di prossimità.
Per queste ragioni, la soglia non dovrebbe essere superiore ai 300 mila euro.
- Infine, *Ritmi* auspica che il legislatore consideri e riservi l'attenzione dovuta all'importante rapporto che in Italia sussiste tra mutualismo e microcredito. Per questa ragione, il testo legislativo dovrebbe riconoscere, menzionandolo esplicitamente, il ruolo che le cooperative di tipo mutualistico svolgono sia come operatori finanziari che in quanto richiedenti di finanziamento, laddove questo sia riconducibile alla fattispecie del microcredito.

Proposte di modifica e integrazione:

Articolo 111

(Microcredito)

1. *In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113-bis, possono concedere finanziamenti a persone fisiche, o società di persone o cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:*
 - a) *siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;*
 - b) *siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;*
 - c) *siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di orientamento, accompagnamento assistenza e tutoraggio ~~monitoraggio~~ dei soggetti finanziati.*
2. *L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:*
 - a) *forma di società di capitali;*
 - b) *capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito dalla Banca d'Italia¹;*

¹ Per la determinazione dell'ammontare minimo di capitale versato da parte di una istituzione finanziaria iscritta al registro degli operatori di microcredito, riteniamo utile considerare un ammontare non superiore ai 300 mila euro ovvero un capitale versato non inferiore a 2,5 volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

- c) *requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti nonché di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 7;*
 - d) *oggetto sociale limitato alle sole attività di cui al comma 1 nonché alle attività accessorie e strumentali;*
 - e) *presentazione di un programma di attività.*
3. *I soggetti di cui al comma 1 possono erogare ~~in via non prevalente~~ finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio personale o familiare e abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.*
 4. *I soggetti, senza fini di lucro, che pur non erogando direttamente finanziamenti svolgono attività accessorie e strumentali finalizzate al supporto dell'impresa e della persona correlate con attività di microcredito ai sensi del comma 1, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui al comma 1.*
 5. *I soggetti senza fine di lucro, che svolgono attività riconducibili alla mediazione creditizia correlata con attività di microcredito, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono iscritti in una sezione separata dell'elenco di cui agli artt. 128 quinquies e octies.*
 6. *In deroga all'art. 106, comma 1, le associazioni non lucrative, le cooperative sociali, di finanza mutualistica e solidale, e le società di mutuo soccorso possono concedere finanziamenti ai propri associati, a condizione che tali finanziamenti non siano assistiti da garanzie reali, siano finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.*
 7. *Il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche prevedendo requisiti qualitativi, concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, nonché soglie oggettive, riferite al volume delle attività, all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti di importo stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3 e alle condizioni economiche applicate, per l'esercizio dell'attività.*

IL Consiglio Direttivo di RITMI

A RITMI ADERISCONO IN QUALITÀ DI SOCI ORDINARI:

ASS.I.S.Te – Teramo

Associazione micro.Bo - Bologna

Compagnia di San Paolo - Torino

Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso - Genova

Fondazione Culturale Responsabilità Etica - Padova
Fondazione Don Mario Operti – Dieci Talenti Opportunità di Microcredito - Torino
Fondazione Giordano Dell'Amore - Milano
Fondazione Il Raggio di Luce - Pistoia
Fondazione Pangea - Roma
Fondo Essere - Firenze
Forum per la Finanza Sostenibile - Milano
Mag 2 Milano
Mag Verona
Micro Progress - Roma
Microfinanza Srl - Vicenza
PerMicro - Torino
Planet Finance Italia - Roma
SL Micro - Cagliari

*In qualità di **SOCIO SOSTENITORE**:*
Comune di Venezia